

ORIGINALE

N. 3247/2019 R.G. N.R.  
N. 194/2019 RG. TRIB.  
Sentenza n. 1025 del 2 dicembre 2020

Data di Deposito 10 DIC 2020  
Data Irrevocabilità \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ Reg. Esecuzione  
N. \_\_\_\_\_ Camp. Penale  
Redatta Scheda il \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI NOVARA**  
**SEZIONE PENALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, dott.ssa Maria Amoruso, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale epigrafato celebrato con rito abbreviato a carico di \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, assente

Difeso di fiducia dall'avv. Deborah Demichele del Foro di Novara

**IMPUTATA**

del delitto p. e p. dall'art. 590 bis co. 1 c.p. perché cagionava a \_\_\_\_\_ lesioni personali ed in particolare: "trauma cranico minore contusione gomito destro e piede omolaterale Rachialgia cervico-dorsale" dalle quali derivava una malattia guaribile in gg. 62, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti e specificamente delle prescrizioni di cui agli art. 41 comma 9 c.d.s., in quanto alla guida dell'autovettura \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_, percorrendo via Gatti in direzione via Perrone, giunta all'intersezione con il B.do Lamarmora, al verde semaforico, avendo impegnato, con svolta a sinistra, l'intersezione investiva la p.o. che in quel frangente attraversava la strada con il verde pedonale utilizzando gli appositi attraversamenti. L'urto si concretizzava tra la parte la parte laterale sinistra (specchietto retrovisore esterno sinistro) dell'autovettura e il corpo del pedone che rovinava sull'asfalto.

In Novara, il 15 giugno 2017

**CONCLUSIONI:**

**P.M.:** previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, condanna dell'imputato alla pena finale di mesi quattro di reclusione.

**IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO:** in via principale, previa derubricazione del reato nell'ipotesi di lesioni lievi, sentenza di non doversi procedere mancanza della condizione di procedibilità; in subordine, assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Con l'assistenza dell'assistente giudiziario, Sig.ra Diletta Mancini  
Con la partecipazione del V.P.O. dott.ssa Cristina Cerullo, giusta delega, e dell'avv. Deborah De Michele del Foro di Novara, difensore di fiducia dell'imputata.

Q



**TRIBUNALE DI NOVARA**  
**SEZIONE PENALE**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 18 aprile 2018, l'imputata è stata condotta dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui al capo di imputazione.

Alla prima udienza del 3 dicembre 2019, dichiarata l'assenza dell'imputata stante la regolarità degli avvisi, è stato disposto rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'Unione Camere Penali.

Alla successiva udienza del 4 novembre 2020 il difensore munito di procura speciale ha chiesto procedersi con rito abbreviato condizionato all'acquisizione della documentazione attestante l'intervenuto pagamento del risarcimento del danno in favore della persona offesa. Ammesso il rito, il Giudice ha disposto rinvio per la discussione.

All'udienza del 2 dicembre 2020, il Giudice ha invitato le parti a rassegnare le proprie conclusioni – in epigrafe riportare – e, all'esito ha dato lettura dispositivo con riserva del termine di giorni sessanta per il deposito dei motivi.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari impongono una riqualificazione del reato contestato nelle ipotesi di cui all'art. 590 co. 1 c.p. – lesioni lievi – e, pertanto, una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata, per carenza della condizione di procedibilità.

\*\*\*

Viene contestato all'imputata di aver cagionato lesioni, giudicate guaribili in giorni 62, a seguito di un sinistro stradale (la cui dinamica è stata ricostruita escutendo a sommarie informazioni la persona offesa e l'amica della stessa) occorso in data 15 giugno 2017 in via Baluardo Lamarmora, all'intersezione con via Gatti. In particolare, la ~~\_\_\_\_\_~~ – mentre era a bordo della sua auto, una ~~\_\_\_\_\_~~ tg. ~~\_\_\_\_\_~~ – investiva la persona offesa ~~\_\_\_\_\_~~, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Le donne erano agevolate dalla luce verde del semaforo che consentivano la circolazione ad entrambe. La prognosi complessiva, come già detto, è di 62 giorni come si evince dai certificati medici contenuti nel fascicolo del dibattimento.

In particolare, il certificato di pronto soccorso dell'Ospedale di Novara del 15 giugno 2017, prevede un trauma cranico minore, contusione gomito destro e piede omolaterale con prognosi di giorni 10, aumentata a giorni 21 in data 21 giugno 2017 (come si evince da certificato medico del 21 giugno 2017, dott. Carlo Zani).

Ancora, in data 5 luglio 2017 la prognosi è stata aumentata a 15 giorni per residue ecchimosi laterali alla caviglia (cfr., certificato medico del 5 luglio 2017, dott. Carlo Zani).

Infine, sono stati previsti altri 30 giorni di riposo (cfr., certificato medico del 18 luglio 2017), per cefalea, vertigini e nausea.

Ora, come evidenziato dalla difesa, sebbene nel certificato medico del 18 luglio 2017 si faccia riferimento alla condizione di "pedone investito da auto", non mette in correlazione le suddette patologie con l'investimento subito.

In sostanza, quello che non è dato comprendere è se i sintomi poc'anzi descritti possano essere messi in relazione causale con il sinistro stradale, sembrando – allo stato – un generico certificato medico attestante problemi di vertigini e cefalea.

Ne deriva, dunque, stante l'impossibilità di ricondurre eziologicamente la prognosi di 30 giorni al sinistro del 15 giugno 2017, la sua "decurtazione" dai giorni di prognosi indicati nel capo di imputazione, con conseguente riduzione a 32 giorni di guarigione dalla malattia occorsale.



**TRIBUNALE DI NOVARA**  
**SEZIONE PENALE**

Ciò comporta, di conseguenza, la riqualificazione del reato contestato nelle ipotesi di lesioni colpose semplici per il quale il legislatore ha previsto che sia sporta querela, affinché possa procedersi penalmente contro il suo autore.

Nella fattispecie, tuttavia, la persona offesa – integralmente risarcita (come si evince dalla documentazione prodotta dalla difesa in data 4 novembre 2020) – non ha sporto querela nei confronti dell'imputata.

Pertanto, mancando la condizione di procedibilità richiesta dalla legge, va pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata in quanto l'azione penale non poteva essere esercitata.

\*\*\*

La complessità della motivazione giustifica il termine di giorni sessanta per il deposito dei motivi.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 521 e 531 c.p.p.,

previa riqualificazione del reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 590 co. 1 c.p.,

**DICHIARA**

non doversi procedere nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~ per il reato a lei ascritto in quanto l'azione non doveva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità.

Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,

**RISERVA**

il deposito della sentenza in giorni sessanta.

Novara, li 2 dicembre 2020

Il Giudice  
Dott.ssa *Maria Anotuso*

TRIBUNALE DI NOVARA  
Deposito in Cancelleria  
Novara, li 11 DIC 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. *Giuseppe*